SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA —

N. 617

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori EUFEMI, BOREA, CIRAMI e CICCANTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 SETTEMBRE 2001

Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere

Onorevoli Senatori. – Nell'impossibilità di realizzare nella XIII legislatura un grande disegno riformatore sia attraverso la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, sia attraverso l'istituzione di una Assemblea costituente, come da noi vivamente auspicato, resta l'obiettivo di apportare alcune modifiche alla Carta fondamentale, attraverso il procedimento di revisione costituzionale, capaci di adattare il nostro sistema istituzionale alle nuove esigenze della società, migliorando la funzionalità delle istituzioni. Tale esigenza è da tempo largamente avvertita dalle forze politiche soprattutto dopo la vicenda legata alla caduta del Governo Prodi e alla successiva formazione del Governo D'Alema, che ha posto l'esigenza di definire un nuovo quadro di regole costituzionali rispetto al procedimento di investitura del premier, di formazione del Governo e della sua revoca e dunque più in generale sulla stabilità dell'Esecutivo.

La riforma elettorale, da noi presentata, con altro disegno di legge, si colloca all'interno di un complessivo progetto di riforma delle istituzioni ed è propedeutica alla presente proposta di revisione costituzionale.

Con la riforma elettorale abbiamo inteso innanzitutto prevedere un premio al partito o alla coalizione dei partiti di maggioranza relativa e un maggiore collegamento tra eletti ed elettori sui programmi, realizzando una maggiore coerenza tra la volontà del corpo elettorale e la struttura del Governo specialmente nell'ipotesi di dichiarazioni preventive di collegamento dalle quali l'elettore possa evincere quale formula di governo sarebbe prescelta qualora le liste collegate risultassero maggioritarie. In questo quadro si inserisce la proposta di revisione costituzionale qui presentata, che ha l'obiettivo di assicu-

rare la stabilità del Governo e l'efficacia dell'azione governativa, armonizzando tali fini con quelli generali di adeguamento delle istituzioni alle nuove esigenze della società.

Le modifiche costituzionali proposte riguardano l'investitura del Governo, che avviene attraverso l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri da parte delle due Camere riunite in seduta comune con votazione a maggioranza assoluta. Nell'ipotesi che si dovrebbe considerare «normale», il candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri è designato dal Presidente della Repubblica sulla base dei risultati elettorali. L'esigenza prioritaria di addivenire comunque alla formazione di un Governo induce, altresì, all'abbandono del quorum della maggioranza assoluta nella terza votazione. La mancata elezione di un Presidente del Consiglio dei ministri nel mese successivo alla prima votazione impone che la scelta tra i diversi schieramenti politici ritorni al corpo elettorale. Si è conseguentemente previsto lo scioglimento necessario delle Camere da parte del Presidente della Repubblica.

L'adozione del sistema elettivo ha sconsigliato la sottoposizione all'approvazione del Parlamento della lista dei ministri al fine di evitare che il Governo possa essere messo in discussione a causa di fatti relativi al singolo ministro.

Poiché è il Presidente del Consiglio dei ministri che è eletto dal Parlamento ed assume dinanzi ad esso la responsabilità per l'attuazione del proprio programma, egli nomina i Ministri e, conseguentemente, può anche revocarli. È chiaro che, di fronte a Governi di coalizione, i nominativi saranno probabilmente già noti al momento della presentazione della candidatura del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per la nomina dei sottosegretari provvede, invece, il Consiglio dei ministri, anche se su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e previo parere del Ministro competente.

La maggiore stabilità del Governo è garantita, oltre che dal meccanismo per la sua investitura, dalle procedure previste per l'attuazione del programma governativo sul quale il Governo si è espresso in sede di discussione sul documento politico-programmatico presentato dal candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per l'attuazione del suo programma il Governo potrà ricorrere ai regolamenti la cui competenza è ampliata in virtù della cosiddetta «delegificazione» (articolo 70-bis), alle corsie preferenziali previste dai regolamenti parlamentari e inoltre alla approvazione di leggi necessarie per l'attuazione del programma senza emendamenti (cosiddetto «voto bloccato») introdotta dall'articolo 77-bis. Tale meccanismo si è dimostrato particolarmente efficace nell'ordinamento francese al fine di assicurare la stabilità di governo.

La possibilità di revocare il Governo è sottoposta a limiti. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei

componenti di ciascuna Camera e deve indicare il nuovo candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. La revoca ha effetto qualora la mozione sia approvata a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune e comporta la sostituzione del neoeletto al Presidente del Consiglio dei ministri in carica.

Qualora non esista una maggioranza in Parlamento sufficiente a revocare il Governo in carica ma, d'altro lato, quest'ultimo non riesca ad ottenere l'approvazione dei provvedimenti legislativi necessari per attuare il proprio programma, è rimessa al Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere dei Presidenti delle due Camere, la decisione sulla opportunità di procedere allo scioglimento delle Camere ritornando così a far esprimere l'elettorato.

La presente proposta di revisione costituzionale innesta nel nostro modello parlamentare un tipo di investitura in linea con le grandi democrazie europee che si concilia con le esigenze di maggiore trasparenza e di linearità dei rapporti tra cittadini-partiti-istituzioni e di maggiore funzionalità del sistema politico.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri, nonché dai sottosegretari di Stato.

Il Presidente del Consiglio dei ministri è eletto dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei suoi componenti.

L'elezione avviene per appello nominale a seguito di un dibattito sul documento politico-programmatico presentato al Parlamento dal candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri, nel quale sono indicate le linee fondamentali della politica che intende seguire.

Il Presidente del Consiglio dei ministri candidato è designato dal Presidente della Repubblica.

Qualora non sia conseguita la maggioranza assoluta nella prima e nella seconda votazione, si procede ad una terza votazione dello stesso nominativo, nella quale il candidato è eletto se consegue la maggioranza dei voti validamente espressi.

Se, effettuate le votazioni di cui al quinto comma, non si ottiene la maggioranza necessaria alla elezione, il Presidente della Repubblica presenta altre designazioni ai sensi del quarto comma.

Se, trascorso un mese dalla prima votazione, nessun candidato risulta eletto, il Presidente della Repubblica scioglie le due Camere».

Art. 2.

1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 93. – Il Presidente della Repubblica nomina con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri eletto, il quale, prima di assumere le funzioni, presta giuramento nelle sue mani.

Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina con proprio decreto i ministri. Allo stesso modo può revocarli.

Prima di assumere le funzioni, i ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti, delibera la nomina e la revoca dei sottosegretari di Stato.

L'incarico di ministro e di sottosegretario di Stato è incompatibile con l'esercizio del mandato parlamentare. La legge stabilisce i criteri e le modalità per la sostituzione dei componenti del Parlamento che abbiano accettato l'incarico di Governo».

Art. 3.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. – Il Presidente del Consiglio dei ministri cessa dalla carica se il Parlamento in seduta comune approva una mozione di sfiducia motivata, contenente l'indicazione del successore, con votazione per appello nominale a maggioranza dei suoi componenti.

La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera.

La nomina del nuovo Presidente del Consiglio dei ministri da parte del Presidente della Repubblica comporta automaticamente la revoca del Presidente del Consiglio dei

ministri e la conseguente decadenza dei ministri in carica.

Se per qualsiasi altra causa il Presidente del Consiglio dei ministri cessa dalla carica, il Parlamento in seduta comune deve essere convocato entro dieci giorni per l'elezione del successore secondo la procedura di cui all'articolo 92».

Art. 4.

1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 95. – Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile nei confronti del Parlamento. Mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 70-bis. – Nelle materie riservate alla legge, escluse le leggi penali e quelle che incidono sui diritti di libertà personale, di circolazione e soggiorno, di riunione e di associazione, di libertà di manifestazione del pensiero, di culto, di coscienza, di stampa, può essere prevista con legge organica, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta, la disciplina in linea di principio delle singole materie, restando attribuita alla fonte regolamentare la disciplina specifica».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 77 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 77-bis. – Per l'attuazione del proprio programma il Governo può chiedere l'approvazione senza emendamenti di norme legislative, anche di principio, alle Camere.

La mancata approvazione delle norme di cui al primo comma non comporta obbligo di dimissioni.

I regolamenti parlamentari stabiliscono i tempi e le modalità di approvazione dei provvedimenti essenziali alla realizzazione del programma di Governo».

Art. 7.

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. – Salva l'ipotesi di scioglimento necessario di cui all'articolo 92, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i loro Presidenti, può sciogliere le Camere qualora esse, pur non riuscendo ad eleggere un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri, rifiutino l'approvazione dei provvedimenti legislativi che il Presidente del Consiglio dei ministri abbia dichiarato necessari per la realizzazione del proprio programma».